



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

Qualifica della CERTIFER ITALIA S.r.l. con sede legale a in PISA (PI), 56122, via Chiassatello n. 57, quale organismo notificato ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all'allegato II del decreto medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

Vista la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Vista la direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Vista la nota della Commissione UE - DG MOVE "letter-IOD_NoBos" prot. n. 3984028 del 27/07/2018.

Visto decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Vista la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) prot. n. 260 del 1 luglio 2019 concernente le attività di accreditamento degli Organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798.

Visto il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 di indicazione delle modalità attraverso le quali si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Vista la nota prot. 28196 del 17 luglio con cui l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stata registrata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 123/2011 con visto n. 2762 del 16/7/2019.

Viste la note con cui la Corte dei Conti ha sancito che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ed il Decreto Direttoriale n.37 non rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Vista la nota prot. n. 6332 del 14/10/2019 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato ai sensi del disposto di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 57 /2019 alla Commissione Europea le procedure di notifica degli Organismi di valutazione della conformità.

Vista la delibera ACCREDIA del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolate del 04 ottobre 2019.

Vista la nota prot. n. CO/2019/013 del 8/10/2019 registrata in ingresso con prot. n. 6195 del 8/10/2019 con cui la Società CERTIFER ITALIA srl con sede legale in via Chiassatello n. 57 – 56122 - PISA (PI), ha formulato istanza di qualifica come organismo notificato ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all'allegato II del decreto medesimo integrata con la trasmissione via pec del Bilancio consuntivo 2018 (prot. n. 6482 del 21/10/2019).

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dal DD n. 37 del 28/6/2019;

Decreta

Art. 1

1. La Società CERTIFER ITALIA srl con sede legale in via Chiassatello n. 57 – 56122 - PISA (PI), è qualificata quale organismo notificato (Notified Body - NoBo) ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale come di seguito elencati:
 - Materiale Rotabile;
 - Infrastrutture;
 - Controllo-comando e segnalamento:
 - Controllo-comando e segnalamento a terra;
 - Controllo-comando e segnalamento di bordo;
 - Energia.

Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione da parte dell'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'organismo, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).
4. L'organismo deve comunicare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie quanto segue:
 - a. ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
 - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di notifica;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
5. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57, della direttiva 797/2016/UE e dei provvedimenti emanati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3

1. La vigilanza sull'attività dell'organismo, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, è demandata all'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
2. La notifica ha una validità connessa con la validità del certificato di accreditamento.
3. Per il rinnovo della qualifica ovvero per l'estensione della propria autorizzazione ad uno o più sottosistemi, l'organismo deve presentare domanda secondo le modalità previste dal D. Lgs. 57/2019 e dal DD n. 37 del 28/6/2019. Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno tre mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Art. 4

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. La qualifica è revocata nel caso in cui l'organismo non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia perso i requisiti per la notifica ai sensi del Decreto Legislativo 57/2019.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento alla base della qualifica, l'Organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.
6. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, ad ACCREDIA alla Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, all'ERA ed alla Commissione Europea.

Art. 5

1. Le spese relative ad attività di accompagnamento da parte di personale MIT o ANSF in occasione di eventuali audit o ispezioni richieste dall'Agenzia dell'UE per le Ferrovie (ERA) ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 796/2016 e della successiva Decisione del Management Board ERA n° 156 del 27 giugno 2017, sono a carico dell'organismo.

Art. 6

1. In forza del disposto normativo vigente il presente decreto ha validità di 5 anni.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSF.
3. La società può emettere documentazione come organismo notificato ai sensi del D. Lgs. 57/2019 e della Direttiva 797/2019 solo a valle dell'avvenuta assegnazione da parte della Commissione Europea del numero identificativo unico di cui al comma 5 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 57/2019.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)